

Senato della Repubblica
Il Presidente


Roma, 22 MAR. 2011
Prot. n. 537/UC

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010) 733 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dei predetti atti ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Allegato: 1

Signor José Manuel Barroso
Presidente della Commissione europea

1049 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 84

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore VALLARDI)

approvata nella seduta del 16 marzo 2011

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGRICOLI (COM (2010) 733 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 2011
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli;

premessi che la proposta di regolamento in esame si inserisce nel contesto del cosiddetto «pacchetto qualità», inteso come una serie di proposte in ambito comunitario volte sia a una migliore comunicazione della qualità e delle caratteristiche dei prodotti agricoli da parte dei produttori, sia a un'informazione adeguata sugli stessi nei confronti dei consumatori;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi sottesi all'atto comunitario in questione non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», allegato al TFUE, in senso favorevole.

Nel merito della proposta di regolamento in questione si prospettano i seguenti rilievi, attinenti a profili generali della tematica della tutela della qualità dei prodotti agricoli:

a) occorre che l'Unione europea sostenga in tutti i possibili contesti, a partire dal WTO (*World Trade Organization*), la proposta di dar luogo a una lista internazionale condivisa dei prodotti tutelati. È altresì opportuno che l'Unione si attivi per la promozione e il supporto di iniziative multilaterali o bilaterali prospettate in tale ambito dagli Stati membri;

b) per le produzioni di origine di esclusivo rilievo locale occorre prevedere un grado di protezione intermedio, da conferire attraverso procedure individuate in ambito comunitario, gestite tuttavia in ambito nazionale o regionale;

c) è opportuno prevedere una regolamentazione delle «indicazioni facoltative di qualità» per le aree di montagna o per quelle con caratteristiche peculiari, nella prospettiva di valorizzare i profili qualitativi di tali produzioni;

d) al fine di rendere più incisivo il ruolo delle associazioni di produttori di DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), si prospetta l'opportunità di riconoscere alle stesse

la possibilità di effettuare prelievi «*erga omnes*» per lo svolgimento delle attività di tutela e di promozione, qualora l'associazione rivesta determinati *standard* di rappresentatività dei produttori del settore. È inoltre opportuno che sia valorizzato il ruolo delle stesse associazioni in fase di autorizzazione all'utilizzo delle rispettive DOP e IGP nei prodotti trasformati o nei preparati. Occorre infine attribuire alle associazioni dei produttori la facoltà di intervenire sui volumi della produzione, nelle situazioni di crisi di mercato suscettibili di pregiudicare la qualità e la continuità delle produzioni in questione;

e) occorre che le produzioni di qualità, che godono di particolare riconoscimento, siano caratterizzate da sistemi operativi che salvaguardino pienamente il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro.

Sempre con riferimento agli aspetti di merito, si prospettano i seguenti rilievi, riferiti alle singole disposizioni contenute nell'atto in questione:

1. all'articolo 5, con riferimento alle denominazioni di origine, è preferibile precisare che il requisito dello svolgimento della produzione nella stessa zona geografica, in tutte le sue fasi, debba essere riferito non solo alla produzione stessa, ma anche alla trasformazione e alla elaborazione, come peraltro previsto nel testo attuale dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006;

2. all'articolo 7, relativo ai requisiti del disciplinare di produzione, sarebbe necessario contemplare espressamente l'obbligo di indicazione nell'etichettatura del luogo di origine della materia prima agricola utilizzata, qualora lo stesso non corrisponda a quello previsto nell'ambito dell'indicazione geografica;

3. si prospetta l'opportunità di ampliare la disciplina transitoria prevista all'articolo 25, ricomprendendo espressamente nell'ambito dell'iscrizione automatica nel registro, previsto all'articolo 22, tutti i prodotti registrati in base alla normativa attuale, indipendentemente dall'iscrizione nel primo o nel secondo elenco nei quali si articola il registro, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006;

4. occorre prevedere all'articolo 42, lettera *d)*, che i provvedimenti adottati dalle organizzazioni dei produttori possano essere finalizzati anche alla stabilizzazione del mercato.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FLERES)

16 febbraio 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 733 definitivo,

considerato che esso, unitamente a una proposta di regolamento concernente le norme di commercializzazione e a due comunicazioni della Commissione europea recanti orientamenti sull'etichettatura dei prodotti e sulle buone pratiche per l'elaborazione e il funzionamento dei regimi di certificazione, rappresenta l'elemento portante del cosiddetto «pacchetto qualità», predisposto allo scopo di istituire una coerente politica di qualità dei prodotti agricoli garantendo al contempo una corretta informazione dei consumatori;

considerato che l'atto in esame è stato preceduto da un'ampia consultazione delle parti interessate, in sede di esame del Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli (COM(2008) 641), e della successiva comunicazione della Commissione europea sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM(2009) 234);

tenuto conto che, dopo la Francia e la Polonia, l'Italia è stato lo Stato membro che più intensamente ha partecipato alle consultazioni, e che, in particolare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha presentato un articolato *position paper* sulla qualità dei prodotti agricoli,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, e nell'articolo 118 del TFUE, in base al quale, nell'ambito dell'instaurazione del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure

per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei titoli di proprietà intellettuale nell'Unione;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la sola protezione degli Stati membri per i prodotti di qualità creerebbe livelli di protezione differenti da un Paese all'altro, con effetti distorsivi tanto in termini di concorrenza, quanto di tutela e informazione dei consumatori;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto il disciplinare di produzione per i regimi DOP, IGP e STG (ovvero: denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e attestazione di specificità) e il sistema di controlli sulla produzione, per quanto rigorosi, appaiono necessari e proporzionati per corroborare l'affidabilità dei regimi stessi, e dare ai consumatori un'effettiva garanzia di conformità alle regole;

nel merito, si sottolinea come la proposta di regolamento appaia complessivamente in linea con le proposte e i suggerimenti che il Governo italiano ha formulato durante la procedura di consultazione sul citato Libro verde e sulla successiva comunicazione della Commissione, relativi alla qualità dei prodotti agricoli. La proposta, d'altro canto, non affronta alcuni temi di assoluto rilievo, sui quali appare necessario un supplemento di riflessione;

in particolare, si auspica che venga prevista una forma di protezione nazionale per i prodotti di qualità che non rientrano, in tutto o in parte, all'interno del disciplinare previsto per i prodotti DOP e IGP, onde consentire l'affermazione dei prodotti stessi sui mercati locali e l'accesso ai programmi di sviluppo rurale, senza entrare in conflitto con le denominazioni d'origine riconosciute a livello comunitario;

si ritiene inoltre opportuna una parziale revisione dei criteri restrittivi previsti dal disciplinare, che andrebbero resi più flessibili per alcune categorie di prodotti, specie gli ortofrutticoli, con particolare riferimento ai requisiti legati alla storicità e agli aspetti varietali;

si auspica infine che, in sede di esame della presente proposta di regolamento o attraverso ulteriori iniziative legislative, venga studiata la possibilità, visto anche l'altissimo numero di denominazioni registrate a livello UE, di predisporre una *short list* di prodotti cui garantire la massima protezione nei Paesi terzi, da redigere sulla base di criteri omogenei a livello comunitario e legati al reale interesse economico e commerciale dei prodotti stessi.

